

## **La legge costituzionale n. 1 del 2022 e la novella dell'art. 9 Cost.: questioni aperte sulla modificabilità dei principi fondamentali. Qualche certezza giuridica e (non pochi) dubbi di politica del diritto\*.**

di  
Paolo Piluso\*\*

**Sommario:** 1. La legge costituzionale n. 1/2022 tra “revisione-bilancio” e “revisione-programma”. 2. Il problema dei limiti impliciti alla revisione costituzionale. Tra antichi dilemmi teorici e nuove questioni interpretative. 3. Alcuni dubbi e alcuni punti fermi da ribadire. Una questione di opportunità?

### **1. La legge costituzionale n. 1/2022 tra “revisione-bilancio” e “revisione-programma”**

La legge costituzionale n. 1/2022 di modifica degli artt. 9 e 41 Cost. può certamente essere considerata una “riforma storica” almeno per due ordini di ragioni: in primo luogo, *nel merito*, per la positivizzazione costituzionale espressa (non più soltanto limitata entro l’ambito del riparto di competenze legislative Stato-Regioni<sup>1</sup>) del principio della tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, con un riferimento esplicito all’interesse delle future generazioni, che certamente si colloca

---

\*Il presente lavoro riprende, sviluppa e aggiorna l’intervento programmato tenuto in occasione della seconda sessione del Convegno Internazionale di studi “Ambiente, sostenibilità e principi costituzionali” (Università degli studi di Salerno – 1, 2 e 3 dicembre 2022), destinato, nella sua forma originaria, alla pubblicazione degli Atti.

<sup>1</sup> Il riferimento è, chiaramente, all’art. 117, 2° comma, lett. s), Cost., che – introdotto dalla legge cost. 3/2001 si riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione – configura la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali come una materia oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato. Sul tema specifico, v. A. VUOLO, *L’ambiente e il problematico assetto delle competenze tra Stato e Regioni*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, 3/2021, pp. 1-15.

nel contesto della nuova stagione del “costituzionalismo ambientale”<sup>2</sup>; in secondo luogo, *nel metodo*, giacché, per la prima volta nella storia costituzionale italiana, è stata direttamente modificata una disposizione collocata nel quadro dei *Principi fondamentali* (artt. 1-12 Cost.), il che – come si vedrà nel prosieguo della trattazione – ci induce ad interrogarci sulla natura del rapporto tra principi fondamentali e principi supremi ai fini della configurabilità dei limiti impliciti alla revisione costituzionale e, in ultima istanza, a porre il problema dell’*an* di una riforma che investa i principi fondamentali della Carta costituzionale.

Sotto il primo profilo, la riforma costituzionale recentemente approvata si inquadra – sebbene, com’è stato osservato, con considerevole ritardo<sup>3</sup> – nel contesto del costituzionalismo ambientale che, pur non potendo considerarsi in termini univoci, mostra – come linea di tendenza – una crescente attenzione dei documenti costituzionali, specie in Europa e in America Latina, ai valori della protezione dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale. In tal modo, riprendendo l’efficace categorizzazione recentemente proposta da Domenico Amirante<sup>4</sup>, “la nostra Costituzione è transitata dal gruppo delle ‘costituzioni silenziose’ (circa il venti per cento delle costituzioni mondiali) a quello delle ‘costituzioni ambientali revisionate’ (circa il diciassette per cento), a fronte di una maggioranza di ‘costituzioni ambientali’ che, sin dalla loro formulazione originaria, in quanto di più recente entrata in vigore, esprimono tra i loro principi anche la tutela dell’ambiente”<sup>5</sup>.

Entro questa linea di tendenza generale, la comparazione costituzionale<sup>6</sup> offre, come si accennava, un quadro variegato, atteso che, a fronte di (poche) Costituzioni

---

<sup>2</sup> Su tutti, cfr. D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l’Antropocene*, Il Mulino, Bologna, 2022.

<sup>3</sup> V. D. AMIRANTE, *La reformette dell’ambiente in Italia e le ambizioni del costituzionalismo ambientale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2/2022, pp. 5-14.

<sup>4</sup> D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l’Antropocene*, cit., in particolare pp. 90-92.

<sup>5</sup> Così A. LAMBERTI, *Ambiente, sostenibilità e principi costituzionali: questioni aperte e prospettive alla luce della legge cost. 1/2022*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, 3/2022, p. 4.

<sup>6</sup> Su cui, v., tra gli altri, F. FRACCHIA, *Il diritto ambientale comparato*, in *Federalismi.it*, 7/2017, pp. 1-68; L. CUOCOLO, *Dallo Stato liberale allo “Stato ambientale”. La protezione dell’ambiente nel diritto*

che riconoscono l'ambiente in termini meramente soggettivi (cioè configurando un diritto soggettivo fondamentale all'ambiente salubre<sup>7</sup>), vi sono ordinamenti che accolgono a livello costituzionale il valore dell'ambiente sia nella sua connotazione soggettiva che nella sua connotazione oggettiva (e cioè di tutela dell'ambiente in quanto tale)<sup>8</sup>.

Differente, poi, è l'impostazione, che risente dell'influenza delle culture tradizionali andine, di alcuni ordinamenti latinoamericani, improntati al costituzionalismo del *Buen Vivir*<sup>9</sup> (su tutti, Ecuador e Bolivia): in essi la tutela dell'ambiente naturale e la responsabilità intergenerazionale si saldano alla protezione dei diritti culturali delle popolazioni indigene (al punto che si è parlato, non a caso, di una "etnicità ecologica"<sup>10</sup>), nella prospettiva di un modello culturale fondato su una visione dell'esistenza dignitosa della persona, in armonia con la comunità e con la natura (vissuta come alternativa sia alla globalizzazione neoliberale sia alle stesse concezioni dominanti euro-atlantiche di sviluppo sostenibile).

Non si può trascurare, inoltre, la rilevanza assunta – ormai da tempo – dalla tutela dell'ambiente nel diritto internazionale ed europeo. Non sfugge, a mero titolo esemplificativo, che la legge costituzionale 1/2022 sia venuta a cadere proprio nel cinquantesimo anniversario della Dichiarazione di Stoccolma delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, che per prima tematizzò l'"ambiente umano" come sintesi dell'elemento naturale/ecologico e di quello sociale.

---

costituzionale comparato, in *DPCE Online*, 2/2022, pp. 1071-1084; M. CARDUCCI, *Percorsi comparativi di diritto e politica nell'emergenza climatica*, in [www.cedeuam.it](http://www.cedeuam.it), pp. 1-483.

<sup>7</sup> Cfr. art. 23, 3° comma, n. 4 della Costituzione del Belgio; art. 35, 1° comma, della Costituzione della Romania; art. XXI, 1° comma, della Costituzione dell'Ungheria

<sup>8</sup> V., a titolo esemplificativo, gli artt. 5-67-72 della Costituzione slovena; artt. 9-66-90 della Costituzione portoghese; artt. 5-74-86 della Costituzione polacca; v. anche, nell'ordinamento francese, la *Charte de l'environnement*, che, a seguito della legge cost. 205/2005, è stata richiamata nel Preambolo della Costituzione, sicché rientra nel c.d. *bloc de constitutionalité* di talché le sue disposizioni integrano un parametro di legittimità costituzionale.

<sup>9</sup> Cfr. S. BALDIN, *Il "buen vivir" nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*, Giappichelli, Torino, 2019; v. anche G. CHIOLA, *La Costituzione ambientale in Italia: un tentativo di costituzionalizzare il diritto della natura oppure un problematico rafforzamento dei riconoscimenti esistenti?*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, 2/2022.

<sup>10</sup> V. M. CARDUCCI, *Nomos, Ethnos e Kthonos nel processo: verso il tramonto del bilanciamento? Spunti dal dibattito latinoamericano*, in *Federalismi.it*, Focus America Latina 1/2014, pp. 1-24.

Ma, invero, è soprattutto la valenza acquisita dalla protezione ambientale nel diritto euro-unitario (sebbene manchi, nei Trattati, “qualsiasi riferimento alle categorie dell’ecologia”<sup>11</sup>) ad aver influenzato, com’è agevole intuire, l’ordinamento italiano, sol se si pensi all’art. 3 del Trattato sull’Unione Europea (TUE), che – nel porre gli obiettivi dell’Unione – include lo “sviluppo sostenibile” (principio già inserito nel Trattato CE ad opera del Trattato di Amsterdam), il cui pilastro ecologico è rappresentato da “un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente” (par. 3). Obiettivo, questo, che ispira l’Unione anche nella sua proiezione esterna, cioè “nelle relazioni con il resto del mondo” (par. 5), contribuendo essa – *inter alia* – allo “sviluppo sostenibile della Terra” (come si evince più compiutamente, altresì, dall’art. 21 TUE, in particolare dal riferimento alla cooperazione per favorire lo “sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale”, di cui al par. 2, lett. d).

Principio – quello dello sviluppo sostenibile – che è transitato nell’ordinamento italiano nell’art. 3-quater del codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006) e che adesso avrebbe acquisito un rilievo costituzionale implicito alla luce del combinato disposto dei novellati articoli 9 e 41 Cost. (in considerazione sia del richiamo all’interesse delle future generazioni sia dell’indirizzo e coordinamento dell’attività economica ai fini sociali *e ambientali*)<sup>12</sup>.

Né, ancora, continuando con una minima rassegna, può essere sottaciuta l’importanza dell’art. 11 TFUE, il quale, nell’affermare che “le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”, non soltanto rafforza la portata della

---

<sup>11</sup> M. MONTEDURO, *Riflessioni sulla ‘primazia ecologica’ nel moto del diritto europeo*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell’ambiente*, Atti del convegno AIDAMBIENTE, 28 gennaio 2022, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, p. 247, che si riferisce alla mancanza di lemmi come “ecosistema”, “ecologico”, “biodiversità”, “specie”...

<sup>12</sup> Per questa tesi, v. A. LAMBERTI, *Ambiente, sostenibilità e principi costituzionali: questioni aperte e prospettive alla luce della legge cost. 1/2022*, cit., p. 18.

norma di scopo dell'art. 3 TUE (in relazione all'obiettivo dello sviluppo sostenibile), ma – soprattutto – enuncia il c.d. “principio di integrazione”<sup>13</sup>.

Se, certamente, la legge costituzionale n. 1/2022 finalmente va a collocarsi in questo contesto diffuso, non si può non ricordare che la tutela dell'ambiente rappresenta un patrimonio consolidato della legislazione italiana e, per quel che più direttamente ci interessa, della giurisprudenza costituzionale<sup>14</sup>. Ci si è interrogati, per questo, sulla stessa portata complessiva della riforma, sostenendosene la natura ora di “revisione-bilancio” ora di “revisione-programma”<sup>15</sup>: da una parte, quindi, è stata sottolineata la continuità di fondo con le consolidate acquisizioni della giurisprudenza costituzionale<sup>16</sup> (sia per quanto riguarda la tutela dell'ambiente in sé sia per quanto concerne la configurazione della salute e dell'ambiente come limiti alla libertà di iniziativa economica privata); dall'altra<sup>17</sup>, invece, è stata evidenziata la portata innovativa sia del richiamo all'interesse delle future

---

<sup>13</sup> Per ulteriori approfondimenti, cfr. M. MONTINI, *Ordinamento dell'Unione Europea*, in S. NESPOR – L. RAMACCI (a cura di), *Codice dell'Ambiente. Profili generali e penali*, Giuffrè, Milano, 2022, pp. 118-120.

<sup>14</sup> Sul tema, v., tra gli altri, M.S. GIANNINI, *Ambiente: saggio sui diversi aspetti giuridici*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1973, pp. 15 ss.; M. ARENA, *L'Ambiente territorio come bene oggetto di tutela giuridica e la sua proiezione costituzionale*, in *Il Foro napoletano*, 1981, pp. 241 ss.; B. CARAVITA, *Diritto pubblico dell'ambiente*, Il Mulino, Bologna, 1990; A. GUSTAPANE, *Tutela dell'ambiente: a) diritto interno*, in *Enc. Dir.*, Giuffrè, Milano, 1992, XLV; M. CECCHETTI, *Rilevanza costituzionale dell'ambiente e argomentazioni della Corte*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 1994, pp. 252.; ID., *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2000; D. PORENA, *La protezione dell'ambiente tra Costituzione italiana e “Costituzione globale”*, Giappichelli, Torino, 2008; B. CARAVITA, L. CASSETTI, A. MORRONE, *Diritto dell'ambiente*, Il Mulino, Bologna, 2016, in particolare cap. I; D. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Giappichelli, Torino, 2018.

<sup>15</sup> L'impiego di queste formule non è nuovo alla dottrina italiana, che ha anche attinto alla dicotomia “costituzioni-bilancio” / “costituzioni-programma” propria del dibattito del costituzionalismo socialista (e sovietico in particolare). Sull'impiego di queste categorie teoriche, nella letteratura gius-pubblicistica italiana, si veda G. SILVESTRI, *Spunti di riflessione sulla tipologia e sui limiti della revisione costituzionale*, in *Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia*, II, Giuffrè, Milano, 1987, in particolare pp. 1187-1189.

<sup>16</sup> Dubita che si possa ravvisare, invero, una univocità di orientamento della giurisprudenza costituzionale G. L. CONTI, *Note minime sulla sopravvivenza dei valori ambientali alla loro costituzionalizzazione*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2/2022, pp. 194 ss.

<sup>17</sup> Insiste, in particolare, sul carattere performativo della riforma costituzionale, prodromico ad un “nuovo contratto sociale”, A. MORRONE, *L'“ambiente” nella Costituzione. Premesse di un nuovo “contratto sociale”*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, cit., pp. 91-121. Ricorre alla categoria di “costituzionalismo trasformativo” V. BALDINI, *Dinamiche della trasformazione costituzionale*, Cacucci, Bari, 2023, pp. 170 ss.

generazioni sia del novellato art. 41, comma 3, Cost., che potrebbe aprire la strada ad inedite forme di programmazione economica, settoriale e generale, per orientare la transizione ecologica.

A ben vedere, più che di una alternativa secca tra le due prospettive, si dovrebbe parlare di una “convivenza” tra “bilancio” e “programma” nella legge cost. 1/2022. Certamente, in primo luogo, la natura di “revisione-bilancio” non può essere negata, in considerazione dell’*acquis constitutionnel*<sup>18</sup> in materia ambientale, al punto che – si è sostenuto opportunamente – una revisione dell’art. 9 Cost., quale disposizione collocata nei principi fondamentali, sarebbe stata decisamente impraticabile se non vi fosse stata una consolidata giurisprudenza costituzionale a monte<sup>19</sup>. In secondo luogo, parimenti indiscutibile è la natura di “revisione-programma” (sicché certamente non può parlarsi, come pure talora si è asserito, di una revisione “inutile”<sup>20</sup>), atteso che l’inedito richiamo all’interesse delle generazioni future apre a nuove, delicate, prospettive e declinazioni dello stesso

---

<sup>18</sup> Cfr. E. DI SALVATORE, *Brevi osservazioni sulla revisione degli artt. 9 e 41 della Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2022, p. 2.

<sup>19</sup> V. D. PORENA, *“Anche nell’interesse delle generazioni future”. Il problema dei rapporti intergenerazionali all’indomani della revisione dell’art. 9 della Costituzione*, in *Federalismi.it*, 15/2022, pp. 121-143.

La giurisprudenza costituzionale, infatti, aveva da tempo riconosciuto la riconducibilità della tutela ambientale al quadro dei valori scolpiti nella Costituzione, in particolare alla luce del combinato disposto degli artt. 9 e 32 della Costituzione (a partire, quindi, da una ‘soggettivizzazione’ dell’ambiente, nella prospettiva della configurazione di un diritto fondamentale dell’individuo all’ambiente salubre). In particolare, “le note sentenze nn. 210 e 329 del 1987 avevano (...) ascritto l’ambiente, come bene immateriale, ai diritti fondamentali della persona, rintracciandone il fondamento costituzionale entro il prefigurato sistema di valori (e, in particolare, nei citati artt. 9 e 32, interpretati sistematicamente). E non è certamente un caso, anzi, che la Corte costituzionale, nella sent. n. 210/1987, abbia configurato la salvaguardia dell’ambiente alla stregua di un ‘diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività’, riprendendo la formulazione che l’art. 32 Cost. impiega in relazione alla tutela della salute. E, sempre nel 1987, con la sentenza n. 641, la Corte aveva enunciato il principio in base al quale l’ambiente ‘è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l’esigenza di un habitat naturale nel quale l’uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto’ (un’assolutezza, però, che non va affatto intesa, come si vedrà con la sentenza n. 85/2012, quale primazia gerarchica ‘tirannica’). Così A. LAMBERTI, *Ambiente, sostenibilità e principi costituzionali: questioni aperte e prospettive alla luce della legge cost. 1/2022*, cit., pp. 6-7.

<sup>20</sup> V. G. DI PLINIO, *L’insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell’ambiente*, in *Federalismi.it*, 1° luglio 2021, pp. 1-8.

principio di solidarietà<sup>21</sup>, senza contare il dato innovativo, prima ricordato, dell’inserimento dei “fini ambientali” (accanto ai “fini sociali”) nell’art. 41, comma 3, Cost., che si pone come “causa fondante della ri-espansione del ruolo statale nell’economia”<sup>22</sup>.

Ed è questa norma costituzionale, in particolare, che potrà ‘guidare’ la legislazione futura, legittimando nuove forme di politica industriale ‘ecologicamente orientate’, anche in termini di programmazione economica, settoriale e generale, affinché la nuova economia della transizione ecologica non sia lasciata soltanto al libero giuoco delle forze di mercato<sup>23</sup>, ma sia indirizzata e coordinata in una maniera tale

---

<sup>21</sup> Non a caso, tra le varie proposte di legge costituzionale presentate nelle precedenti legislature, non erano mancate quelle di modifica dello stesso art. 2 Cost., integrando i doveri di solidarietà politica, economica e sociale alla luce della “solidarietà intergenerazionale”. Sul principio di responsabilità intergenerazionale, v. *amplius* R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Franco Angeli, Milano, 2008, *passim*.

<sup>22</sup> Cfr. F. DE LEONARDIS, *La riforma “bilancio” dell’art. 9 Cost. e la riforma “programma” dell’art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura*, in *Aperta contrada*, 28 febbraio 2022, p. 11.

<sup>23</sup> In relazione all’ordinamento euro-unitario, M. MONTEDURO, *Riflessioni sulla ‘primazia ecologica’ nel moto del diritto europeo*, cit., p. 255, ha messo in luce le “tensioni tra i fermenti del Green Deal e il radicato assetto ‘costituzionale’ della UE” (fondato sulle quattro libertà economiche), ritenute paradigmatiche e rivelatrici della dialettica, efficacemente descritta da Jacqueline Morand-Deville, tra *ordre public économique* e *ordre public écologique* (cfr. J. MORAND-DEVILLER, *Ordre public économique, ordre public écologique*, in *Revista de Direito Economico e Socioambiental*, 1/2018, pp. 3 ss.).

Nel dibattito generale, inoltre, si sottolinea sovente che le forze del mercato guardano alla transizione ecologica, il più delle volte, semplicemente come ad una nuova opportunità di profitto, sol se si pensi alle trasformazioni in atto nella finanza globale, che mostra una grande inventiva nella realizzazione di prodotti finanziari *green-oriented*, ma non certo abbandonando le logiche speculative che le sono connaturate. Sulle dinamiche della finanziarizzazione dell’economia, v., in generale, il lavoro, ormai classico, di L. GALLINO, *Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi*, Einaudi, Torino, 2011. Sul rapporto tra struttura economica e questione ecologica, v. l’acuto volume di J. O’ CONNOR, *La seconda contraddizione del capitalismo. Introduzione a una teoria e storia dell’ecologia*, testo italiano a cura di J. N. BERGAMO ed E. LEONARDI, trad. di G. Roggero, Ombre corte, Verona, 2021: secondo il filosofo ed economista, autore del celebre studio su *La crisi fiscale dello Stato*, occorre muovere dalla “contraddizione tra i rapporti capitalistici di produzione (e le forze produttive) e le condizioni della produzione capitalistica, ovvero ‘i rapporti e le forze capitalistiche della riproduzione sociale’ ” (p. 45), così da giungere ad una spiegazione della questione ambientale a partire dal “modo in cui il potere combinato dei rapporti capitalistici e delle forze capitalistiche di produzione si autodistruggono, compromettendo o distruggendo le loro stesse condizioni invece di riprodurle” (ricorrendo alle tre categorie marziane di “condizioni fisiche esterne”, “forza lavoro” e “condizioni comunitarie” in cui sarebbero impliciti i concetti di spazio e di ambiente sociale). La finanziarizzazione come possibile ‘realtà nascosta’ della transizione ecologica può essere letta entro la prospettiva dei cicli di “accumulazione finanziaria” nell’ambito delle teorie

da assicurare un armonico contemperamento con (e tra) le esigenze di tutela ambientale e i “fini sociali”, su tutti la tutela del lavoro.

In altre parole, il novellato art. 41, comma 3, Cost. – norma così sottratta all’oblio della storia costituzionale, sol se si consideri che taluni autori ne avevano sostenuto finanche l’implicita abrogazione alla luce del diritto comunitario<sup>24</sup> – può rappresentare un efficace argine, se correttamente attuato, di fronte ai rischi di una schumpeteriana “distruzione creatrice” che taluni fautori del nuovo capitalismo *green* hanno di mira<sup>25</sup>.

Al di là di queste considerazioni introduttive, la questione su cui si intende riflettere più compiutamente attiene al secondo aspetto che, come si evidenziava in apertura, rende “epocale” questa legge costituzionale: vale a dire, la circostanza che, per la prima volta nella storia italiana, il legislatore costituzionale è intervenuto nel modificare una disposizione, quale è l’art. 9 Cost., che trova collocazione nell’ambito dei *Principi fondamentali*.

Non si tratta, invero, di una discussione “oziosa” – come pur qualcuno ha detto<sup>26</sup> – né tantomeno di una questione di “etichette” costituzionali, atteso che ci troviamo innanzi al problema dell’identificazione del nucleo indisponibile della Costituzione. Se è vero che, come ricordava Marx nel celebre scritto sui furti di

---

del sistema-mondo (che, secondo la lezione di Immanuel Wallerstein e Giovanni Arrighi, mettono insieme l’economia marxista con la tradizione storiografica della *longue durée* di Braudel e della *Ecole des Annales*): per una interessante rilettura della questione ecologica alla luce di siffatto paradigma, v. J. W. MOORE, *Ecologia-mondo e crisi del capitalismo. La fine della natura a buon mercato*, testo italiano a cura di G. AVALLONE, Ombre corte, Verona, 2015. Cfr. anche, infine, G. NEBBIA, *La Terra brucia. Per una critica ecologica del capitalismo*, Jaca Book Editore, Milano, 2020 e D. CHAKRABARTY, *Clima, Storia e Capitale*, testo italiano a cura di M. De Giuli e N. Porcelluzzi, Nottetempo, Roma, 2021.

<sup>24</sup> V. F. MERUSI, *Democrazia e autorità indipendenti*, Il Mulino, Bologna, 2000, *passim*.

<sup>25</sup> Sullo sfondo vi è la controversa questione del *Great Reset*, su cui, in prospettiva fortemente critica, v. G. PRETEROSSO, *The Great Reset: una nuova rivoluzione passiva*, in *La Fionda*, 1° febbraio 2021. Colgono (e contestano) la progressiva emersione di un Leviatano climatico, tendenzialmente globale e vettore di una regolazione guidata dalle *élite* tecno-finanziarie, G. MANN – J. WAINWRIGHT, *Il nuovo Leviatano. Una filosofia politica del cambiamento climatico*, trad. it., Treccani, Roma, 2019.

<sup>26</sup> E. DI SALVATORE, *Brevi osservazioni sulla revisione degli artt. 9 e 41 della Costituzione*, cit., p. 5, nota 6.



legna, “la forma non ha valore se non è forma del contenuto”<sup>27</sup>, è altrettanto certo, parafrasando il filosofo di Treviri, che “un contenuto non è tale se non ha una determinata forma”. In buona sostanza, un’analisi della legge costituzionale 1/2022 non può limitarsi a ricostruirne i profili contenutistici (come si è, appena sinteticamente, tentato *supra*), ma deve investire il profilo formale o, se si vuole, il metodo della riforma, questionando – in ultima istanza – l’an stesso della revisione costituzionale *de qua*.

Gli effetti di una revisione costituzionale del tipo di quella operata dalla legge cost. 1/2022, infatti, non sono certamente ricognitivi o dichiarativi, ma producono un grande impatto sull’ordinamento: “il rafforzamento dell’interpretazione sistematica, la possibilità di integrare con maggior solidità il parametro di legittimità costituzionale delle leggi, il peso ‘rinforzato’ dei valori (ambientali) nel bilanciamento costituzionale, la configurazione di un (nuovo) ‘controlimite’ rispetto al diritto di derivazione sovranazionale ed internazionale, la stessa acquisizione di una maggiore certezza del diritto (che un riconoscimento in via esclusivamente giurisprudenziale non determina)”<sup>28</sup>.

Senza contare che, sia pur in senso additivo, la modifica di un principio fondamentale della Carta costituzionale è “pur sempre una modifica: è la modifica additiva non è, in quanto tale, di per sé innocua o innocente”, giacché “l’inserimento di un nuovo valore nella casa dei principi fondamentali costringe (...) tutti gli altri a stare più stretti: in altre parole, l’emersione di un nuovo valore in potenziale conflitto con gli altri limita, non c’è dubbio, la capacità espansiva di questi ultimi”<sup>29</sup>. Se questo avvenga o meno nel caso di specie, lo vedremo a breve.

## **2. Il problema dei limiti impliciti alla revisione costituzionale. Tra antichi dilemmi teorici e nuove questioni interpretative.**

---

<sup>27</sup> K. MARX, *Dibattiti sulla legge contro i furti di legna*, in ID., *Le discussioni del sesto Landtag delle province renane (1842)*, trad. it. di V. Piva, Mongini editore, Roma, 1899, ricordato da A. CARRINO, *Weimar. Critica di una costituzione*, Mimesis, Milano, 2021, pp. 199-200.

<sup>28</sup> Cfr. A. LAMBERTI, *Ambiente, sostenibilità e principi costituzionali: questioni aperte e prospettive alla luce della legge cost. 1/2022*, cit., p. 5.

<sup>29</sup> D. PORENA, *“Anche nell’interesse delle generazioni future”. Il problema dei rapporti intergenerazionali all’indomani della revisione dell’art. 9 della Costituzione*, cit., p. 126.

Giunti a questo punto, allora, dobbiamo interrogarci sulla portata della riforma operata dalla legge cost. 1/2022 in relazione alla questione del rapporto tra principi fondamentali e principi supremi ai fini della configurabilità dei limiti impliciti alla revisione costituzionale<sup>30</sup>.

Com'è noto, l'art. 139 Cost. contiene un solo limite esplicito alla revisione, dichiarando la "forma repubblicana" insuscettibile di revisione costituzionale. Una norma, questa, fortemente voluta, in Assemblea Costituente, tanto dalle sinistre quanto dai democristiani di area dossettiana, nel timore di un ritorno della monarchia<sup>31</sup>.

Già tra i Costituenti, inoltre, era emersa la volontà di rafforzare i limiti alla revisione costituzionale, in particolare a presidio dei diritti e delle libertà fondamentali: sul punto, Calamandrei, in un intervento nel corso della seduta del 4 marzo 1947, esprimeva – con echi giusnaturalistici – il convincimento che la stessa immutabilità proposta per la forma repubblicana dovesse essere dichiarata anche per le norme "che consacrano diritti di libertà", quali diritti indisponibili ad ogni maggioranza e alla stessa legge costituzionale, in quanto preesistenti alla stessa Costituzione. Ne era derivata la proposta di Lodovico Sforza Benvenuti di introdurre un art. 130-bis – condiviso nella sostanza ma alla fine respinto per i dubbi interpretativi che erano emersi nella discussione – il quale affermava che le disposizioni costituzionali che riconoscono e garantiscono diritti di libertà, in quanto rappresentino l'inderogabile fondamento per l'esercizio della sovranità popolare, non potessero essere oggetto di procedimenti di revisione costituzionale tendenti a misconoscere o a limitare tali diritti, ovvero a diminuirne le guarentigie. Che l'art. 139 Cost., nella sua stringatezza, si limiti a dichiarare la "forma repubblicana" insuscettibile di revisione costituzionale non impedisce affatto, come ci insegnano consolidate letture dottrinali, di ritenere che sussistano anche dei

---

<sup>30</sup> Su tale questione, v. anche M. LADU, *Oltre l'intangibilità dei principi fondamentali: la revisione 'silenziosa' dell'art. 9 Cost.*, in *Federalismi.it*, 1/2023, pp. 39 ss.

<sup>31</sup> V. l'intervento di Palmiro Togliatti nella seduta del 29 novembre 1946, in *La costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, Roma, 1976, VI, p. 738. Cfr. anche gli interventi di Giuseppe Dossetti, *ivi*, cit., p. 741, e di Aldo Moro, *ivi*, cit., p. 743

“limiti impliciti”, riscontrabili nel quadro dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale.

Già Costantino Mortati, nelle *Istituzioni di diritto pubblico*, riprendendo chiare suggestioni schmittiane, poteva sostenere che la revisione costituzionale, diversamente dalla costituzione, non potesse essere considerata un’attività originaria, bensì *derivata*, non costituente ma *costituita*, traendo i propri poteri dalla costituzione e muovendosi entro i limiti da essa fissati. Ne seguiva che “un mutamento totale della costituzione che ne sovvertisse lo spirito informatore non potrebbe avvenire nella forma della revisione, ma solo attraverso un’instaurazione di fatto, con la creazione di un nuovo ordinamento irriducibile al precedente”<sup>32</sup>.

Il costituzionalista calabrese, infatti, muovendo dalla prospettiva teorica della costituzione in senso materiale, contestava le concezioni formali – tra cui, in particolare, quella kelseniana<sup>33</sup> –, che “considerano legittimo ogni mutamento che avvenga secondo il procedimento all’uopo prescritto”, per le quali “un problema di limite materiale non sorge, perché o il limite che riveste tale natura viene ricondotto a quello formale, oppure è inteso come limite, anche se assoluto, di carattere politico, e quindi non apprezzabile giuridicamente”<sup>34</sup>. Al contrario, l’esistenza di limiti materiali (e assoluti) alla revisione costituzionale, giuridicamente rilevanti, è un logico corollario, per il Mortati, della teoria della costituzione materiale, il cui “fine politico fondamentale”<sup>35</sup> – presupposto dalla costituzione formale – rappresenta la “fonte prima”<sup>36</sup> del diritto statale e fondamento della stessa forma di Stato: conseguentemente, la costituzione materiale si pone come garanzia di

---

<sup>32</sup> C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Cedam, Padova, 1962, p. 187.

<sup>33</sup> H. KELSEN, *La garantie constitutionnelle de la constitution*, in *Revue de droit public*, 1928, in particolare p. 200.

<sup>34</sup> C. MORTATI, *La costituzione in senso materiale*, 1940, rist. anastatica, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 183-184.

<sup>35</sup> Sul punto, ha scritto G. ZAGREBELSKY, *Premessa* a C. MORTATI, *La costituzione in senso materiale*, cit., p. XXVIII, che “la politicizzazione del diritto costituzionale si accompagna alla consapevolezza del necessario arricchimento del contenuto materiale della costituzione. Il ‘fine politico’ che, della costituzione materiale, rappresenta lo spirito animatore e, delle forze dominanti, la ragione sociale, non è limitato a questo o quell’ambito. Ogni questione, ogni aspetto della vita collettiva può costituzionalizzarsi, quando diventi terreno di lotta politica per il predominio”.

<sup>36</sup> C. MORTATI, *La costituzione in senso materiale*, cit., p. 110.

validità della costituzione formale, e, determinando la forma di Stato, fonda i limiti materiali al potere di revisione costituzionale<sup>37</sup>.

Come emerge nel celebre saggio del '52, quindi, “la Costituzione e la legge di revisione non possono essere assunte quali fonti parallele<sup>38</sup>, in quanto è dalla volontà della Costituzione che la revisione trae la propria efficacia”<sup>39</sup> e, correlativamente, il potere di revisione non può non rispettare i principi essenziali della forma di Stato (risultanti dal fine politico fondamentale della costituzione materiale, sicché “non è tanto all’apprezzamento soggettivo dell’organo costituente che bisogna aver riguardo quanto all’obiettivo valutazione degli elementi componenti la complessiva struttura del regime”<sup>40</sup>).

In fondo, si tratta di una opzione che – sebbene muovendo da presupposti in parte diversi, ma con il comune obiettivo polemico rappresentato dalle concezioni formaliste – aveva già prospettato Carl Schmitt, con la cristallina nettezza che lo caratterizzava, nella *Verfassungslehre*, distinguendo la revisione costituzionale dall’annullamento e dall’abolizione della costituzione. Il giurista di Plettenberg, infatti, sull’assunto della differenza teorica tra Costituzione e legge costituzionale<sup>41</sup> (che si rende necessaria in virtù dell’accolta nozione positiva di costituzione come decisione fondamentale del titolare del potere costituente sulla specie e la forma dell’unità politica), aveva sottolineato che “un potere di modificare la costituzione, concesso con normativa legislativa costituzionale, significa che singole o più

---

<sup>37</sup> Per l’A., cioè, “discende dalla funzione” stessa della costituzione “l’esistenza di un limite assoluto alla sua modificabilità” (C. MORTATI, *La costituzione in senso materiale*, cit., p. 185). Per ulteriori approfondimenti, v. F. LANCHESTER (a cura di), *Costantino Mortati. Potere costituente e limiti alla revisione costituzionale*. Atti del convegno, Roma – 14 dicembre 2015, Cedam, Padova, 2017.

<sup>38</sup> Ha scritto, di recente, G. FONTANA, *La Costituzione e gli atti normativi equiparati*, in AA.VV., *Gli atti normativi*, vol. V del *Trattato di diritto costituzionale*, a cura di M. Benvenuti e R. Bifulco, Giappichelli, Torino, 2023, p. 92, che “sotto un profilo eminentemente logico e semantico (...) la nozione stessa di revisione, presupponendo il mantenimento in vita della costituzione, offre la giustificazione logica di taluni limiti, la cui inosservanza trasformerebbe l’attività di revisione nell’attivazione di un nuovo potere costituente, volto all’instaurazione rivoluzionaria di un altro e diverso ordine costituzionale”.

<sup>39</sup> C. MORTATI, *Concetto, limiti e procedimento della revisione costituzionale*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1952, p. 29.

<sup>40</sup> C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Cedam, Padova, 1976, p. 1242.

<sup>41</sup> C. SCHMITT, *Verfassungslehre*, Berlino, 1928, trad. it. *Dottrina della Costituzione*, a cura di A. Caracciolo, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 44 ss.

discipline legislative costituzionali possono essere sostituite da altre, ma solo nel presupposto che l'identità e la continuità della costituzione nella sua interezza rimangano garantite. Il potere di revisione della costituzione contiene quindi solo il potere (...) di apportare modifiche, aggiunte, completamenti, cancellazioni, ecc., ma non il potere di dare una nuova costituzione, e nemmeno il potere di modificare, ampliare o sostituire il fondamento proprio di questa competenza alle revisioni della costituzione (...)”<sup>42</sup>.

Per Schmitt, segnatamente, l'obiettivo polemico era rappresentato dal “concetto relativo di Costituzione”, che affermava l'equiparazione (inaccettabile) di Costituzione e legge costituzionale: se la costituzione è la decisione politica fondamentale del titolare del potere costituente sulla specie e la forma dell'unità politica, allora esiste una gerarchia sostanziale nell'ambito delle stesse norme costituzionali. Applicando questo discorso alla *Reichsverfassung* weimariana, la frase dell'art. 1, comma 1, RV (“Il Reich tedesco è una repubblica”) e la frase dell'art. 129 (“L'impiegato pubblico ha il diritto di prendere conoscenza del suo fascicolo personale”) – che, secondo un approccio formalista, sono entrambe “norme fondamentali” – si caratterizzano, evidentemente, per una forza normativa differente (atteso che la prima, non certo la seconda, esprime la decisione politica fondamentale sulla specie e la forma dell'unità politica); al contrario, “è ovvio che con una simile formalizzazione non certo ogni singola disposizione assume carattere fondamentale, mentre invece le vere disposizioni fondamentali vengono abbassate al grado delle particolarità legislative costituzionali”<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> Ivi, p. 145. Il giurista di Plettenberg, più avanti, nel ribadire la propria tesi della necessaria distinzione tra costituzione e legge costituzionale, cita alcuni casi in cui sono espressamente vietate modifiche costituzionali che violino lo spirito e i principi della costituzione (come il paragrafo 112 della Costituzione norvegese del 17 maggio 1814, che espressamente vietava revisioni costituzionali che alterassero “lo spirito della costituzione presente”).

<sup>43</sup> Ivi, p. 27. Conseguentemente, “con la relativizzazione della costituzione in legge costituzionale e la formalizzazione della legge costituzionale l'importanza obiettiva della costituzione passa decisamente in secondo piano (...). Durata e stabilità della costituzione si riducono al fatto che le formalità di un articolo della costituzione sulle modificazioni della costituzione – per la costituzione di Weimar quelle dell'art. 76 cost. – devono essere rispettate. Se questo fosse veramente il concetto definitivo di costituzione, allora la disposizione sulle modificazioni della costituzione, per la costituzione di Weimar quindi l'art. 76, sarebbe il nocciolo essenziale e l'unico contenuto della costituzione. L'intera costituzione sarebbe soltanto un che di provvisorio

Pertanto, la distinzione teorica tra costituzione e legge costituzionale ha, come suo primo corollario<sup>44</sup>, proprio la modificabilità delle singole leggi costituzionali, ma non della costituzione nel suo complesso, e – quindi – dei principi della forma di Stato espressione della decisione politica fondamentale del titolare del potere costituente.

Chiarissime distinzioni teoriche, quelle schmittiane tra costituzione e legge costituzionale e, correlativamente, tra annullamento e revisione della costituzione, che, dall'altra parte, avevano attirato gli strali di Franz Neumann, il quale aveva colto che, in tal modo, una riforma "totale" della Costituzione sarebbe stata possibile soltanto con la rivoluzione: era, questa, a ben vedere, la preoccupazione di un giurista socialdemocratico fedele allo spirito di Weimar (come rivela anche la polemica con Kirchheimer<sup>45</sup>) – comprensibile storicamente, alla luce del clima politico infuocato della Germania di quegli anni – che una simile prospettiva teorica potesse legittimare le (crescenti) forze politiche e sociali che non si riconoscevano nella *Reichsverfassung* non già a limitarsi ad un impegno per la revisione della Costituzione, ma ad operare per rovesciarla.

Muovendoci, allora, lungo il *fil rouge* che, pur nelle differenze, lega Schmitt a Mortati e alla dottrina italiana successiva, si può affermare che la revisione costituzionale "non si risolve nel rovesciamento dell'ordine costituzionale solo a

---

e in effetti soltanto una legge in bianco, che verrebbe ogni volta riempita a seconda delle disposizioni sulle modificazioni della costituzione" (ivi, pp. 35-36).

<sup>44</sup> Ivi, pp. 44 ss.

<sup>45</sup> Il socialista Neumann, riconosceva, infatti, la novità di sistema della Costituzione di Weimar, e specificamente della sua parte V, invocando, non diversamente da Heller, un *sozialen Rechtsstaat* come superamento dello stato di diritto borghese; di qui, non soltanto la critica nei confronti dei giuristi conservatori (protesi ora a negare o ridimensionare la portata innovativa dei contenuti sociali della Costituzione di Weimar, ora a contestarne la natura di "compromesso dilatorio") ma anche il suo accorato invito alla dottrina giuspubblicistica socialista ad intraprendere il necessario sforzo per interpretare concretamente e sviluppare il contenuto sociale positivo della seconda parte della Costituzione di Weimar. "Quando Kirchheimer, nel titolo della sua opera (...) pone l'interrogativo: *Weimar: und was dann?* (ndr, Weimar: e poi?), la risposta potrebbe suonare solo così: intanto Weimar!" (F. NEUMANN, *Il significato sociale dei diritti fondamentali nella Costituzione di Weimar*, in ID., *Il diritto del lavoro tra democrazia e dittatura*, Il Mulino, Bologna, 1983, pp. 138-139)

condizione che ne conservi l'identità, e cioè ne rispetti i principi fondamentali"<sup>46</sup>. Conseguentemente, applicando questa prospettiva teorica all'ordinamento italiano, rivedere la forma repubblicana in spregio dell'art. 139 Cost. (e dei principi supremi che caratterizzano la forma di Stato) significherebbe, riprendendo Pizzorusso, "dar vita ad un fatto rivoluzionario, ad un colpo di Stato, sia esso attuato con mezzi e modi pacifici o violenti"<sup>47</sup>, cioè proprio a quella "instaurazione di fatto" di cui aveva parlato, come si è visto, il Mortati<sup>48</sup>.

È sulla base di questi presupposti teorici che, a ben vedere, possiamo comprendere il celebre *obiter dictum* della sentenza 1146/1988 della Corte costituzionale, che individua nei *principi supremi* della Costituzione dei limiti alla revisione costituzionale<sup>49</sup>, principi – questi – che, per l'appunto, "non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali", tali essendo sia quelli che la Costituzione stessa prevede espressamente come limiti assoluti al potere di revisione (la forma repubblicana ex art. 139 Cost.) sia quelli che, pur in mancanza

---

<sup>46</sup> Così M. LUCIANI, *Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in *Rivista AIC*, 1/2013, p. 4.

<sup>47</sup> A. PIZZORUSSO, *Art. 139 Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 1981, p. 742.

<sup>48</sup> V. *supra*, nota 33. Invero, una simile concettualizzazione già era stata elaborata da Santi Romano (cfr. S. ROMANO, *Rivoluzione e diritto*, in ID., *Frammenti di un dizionario giuridico*, Giuffrè, Milano, 1947, ora ripubblicato da Quodlibet, Macerata, 2019, pp. 261-274), in "analogia" a quanto la guerra – *rectius* la guerra-rivoluzione o la guerra costituente, per usare il lessico di Rolando Quadri (R. QUADRI, *Diritto internazionale pubblico*, V ed., Liguori, Napoli, 1968, pp. 279 ss.) – rappresenta per l'ordinamento internazionale.

<sup>49</sup> Sul tema, vi è una sterminata letteratura; a titolo esemplificativo, cfr. P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Sui limiti alla revisione costituzionale*, Estratto dagli Annali del Seminario giuridico della Università di Catania, Jovene, Napoli, 1949; G.P. ORSELLO, *Revisione costituzionale e mutamento istituzionale. Note all'art. 139 della Costituzione*, in *Rivista di diritto pubblico*, 1950, 143 ss.; P. BARILE, *La revisione della Costituzione*, in *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, diretto da P. Calamandrei e A. Levi, Barbera editore, Firenze, 1950; C. MORTATI, *Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1952; G. CONTINI, *La revisione costituzionale in Italia*, Giuffrè, Milano, 1965; S. M. CICCONE, *La revisione costituzionale*, Cedam, Padova, 1972; A. REPOSO, *La forma repubblicana secondo l'art. 139 della Costituzione*, Cedam, Padova, 1972; G. VOLPE, *L'immutabilità della forma repubblicana: un contributo al dibattito sulla riforma delle istituzioni*, in *Scritti in onore di Egidio Tosato*, vol. III, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 256 ss.; M. MAZZIOTTI DI CELSO, *I principi supremi dell'ordinamento costituzionale e forma di Stato*, in *Diritto e società*, 1996, M. PIAZZA, *I limiti alla revisione costituzionale*, Cedam, Padova, 2002; ID., *Una rilettura dei limiti alla revisione costituzionale*, in *Quaderni Costituzionali*, 4/2004, pp. 879 ss.; P. FARAGUNA, *Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità della Costituzione*, Franco Angeli, Milano, 2015.

di previsione esplicita, “appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”.

Ciò detto, che la Corte costituzionale abbia utilizzato le espressioni “principi supremi” o “valori supremi” rappresenta non certo un vezzo terminologico, ma una testimonianza della non necessaria coincidenza tra principi supremi – oggetto delle disposizioni di cui agli artt. 1-12 Cost. – e principi fondamentali<sup>50</sup>.

Una distinzione, questa, che comporta una conseguenza importante sul piano ermeneutico: i “principi supremi” non sarebbero limitati dalla *sedes materiae* dei principi fondamentali, ma potrebbero essere desunti in via interpretativa anche alla luce delle norme della Parte I e della Parte II della Costituzione (d’altronde, per esempio, non è forse un principio supremo quello della legalità penale – peraltro rivendicato come controlimite<sup>51</sup> nella “saga Taricco”<sup>52</sup> – pur essendo espresso

---

<sup>50</sup> Contra, T. E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021, p. 2, secondo cui i principi supremi “debbono essere ritenuti i principi fondamentali, quindi quelli previsti dall’art. 1 all’art. 12, che strutturano l’essenza, come forma, dello stato repubblicano. Se non si volessero ritenere supremi i principi fondamentali, espressamente previsti come tali dalla costituzione, allora sarebbero privati di una precisa codificazione costituzionale e quindi andrebbero ritenuti quali meta norme, ovvero meta principi e come tali non potrebbero assurgere a parametro costituzionale”.

<sup>51</sup> Occorre, comunque, ricordare che “nonostante la teoria dei controlimiti e quella dei principi supremi tendano spesso ad essere sovrapposte e confuse, resta il fatto che, a ben vedere, mentre la prima vanta un carattere estroverso, ben diversamente quella sui principi supremi pare caratterizzarsi, invece, per la sua inclinazione introversa. Se la prima afferma il riconoscimento di una sorta di riserva di sovranità dell’ordinamento costituzionale rispetto alla possibile penetrazione di norme appartenenti ad ordinamenti esterni, la seconda si incentra sul riconoscimento di talune norme costituzionali gerarchicamente sovraordinate rispetto alle altre parimenti costituzionali, tali da limitare *intra moenia* la stessa sovranità del popolo italiano in vista della protezione dei diritti fondamentali” (così G. FONTANA, *La Costituzione e gli atti normativi equiparati*, cit., pp. 96-97).

<sup>52</sup> Sull’ord. 24/2017 e sulla successiva sent. 115/2018, cfr. M. LUCIANI, *Intelligenti pauca. Il caso Taricco torna (catafratto) a Lussemburgo*, in *Osservatorio AIC*, 1/2017, pp. 1-11; M. L. FERRANTE, *L’ordinanza della Corte costituzionale sull’affaire Taricco: una decisione ‘diplomatica’ ma ferma*, in *Dirittifondamentali.it*, 1/2017, pp. 1-23; M. BASSINI – O. POLLICINO, *The Taricco Decision: A Last Attempt to Avoid a Clash between EU Law and the Italian Constitution*, in *Verfassungsblog*, 28 gennaio 2017; D. TEGA, *Il tono dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 24 del 2017 e i suoi destinatari: narrowing the dialogue*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 6 marzo 2017; R. BIN, *Taricco: aspettando Godot, leggiamo Yves Bot*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 13 novembre 2017; P. FARAGUNA, *Roma locuta, Taricco finita*, in *diritticomparati.it*, 5 giugno 2018; S. POLIMENI, *Il caso Taricco e il gioco degli scacchi: l’“evoluzione” dei controlimiti attraverso il “dialogo” tra le Corti, dopo la sent. cost. n. 115/2018*, in *Osservatorio AIC*, 2/2018, pp. 1-26; F. FERRARI, «Indipendentemente dalla collocazione dei fatti»: i principî supremi come problema di rigidità costituzionale (in margine al caso Taricco), in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 22 giugno 2018; M. L. FERRANTE, *La sentenza n.*



nell'art. 25, comma 2?). La nozione di "principi supremi", per dirla altrimenti, può includere i principi fondamentali ma non si sovrappone necessariamente con essi.

Ancora, che la Corte costituzionale abbia fatto riferimento al "contenuto essenziale" dei principi supremi non è certamente un caso. Ciò ci induce a ritenere che, se è indubitabile che non possa restringersi il contenuto normativo dei principi fondamentali, un ampliamento del medesimo è praticabile, a patto che non venga alterato "l'equilibrio valoriale su cui poggia il sistema giuridico"<sup>53</sup>. In altre parole, una modifica in senso ampliativo degli artt. 1-12 Cost. sarebbe possibile, a patto che non si traduca in un "sovvertimento" del contenuto essenziale dei principi supremi medesimi, producendo un'alterazione del quadro dei valori su cui si fonda l'ordinamento.

È evidente, allora, che, nel caso della novella dell'art. 9 Cost. operata dalla legge costituzionale 1/2022, un simile "sovvertimento" non si produce, in quanto, sia nella parte di "revisione-bilancio" (la positivizzazione costituzionale della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità) sia nella parte di "revisione-programma" (l'introduzione del riferimento all'interesse delle future generazioni e la tutela degli animali), non si verifica alcuna alterazione dell'equilibrio dei valori supremi, né, più nello specifico, una dequotazione – pur da alcuni temuta<sup>54</sup> – del principio costituzionale di tutela del paesaggio, di cui al comma precedente dello stesso art. 9.

Anzi, si può sostenere che il riferimento all'interesse delle future generazioni possa rappresentare – di fronte ai timori di una rottura dell'endiadi paesaggio/ambiente – un valido canone ermeneutico per rafforzare la stessa tutela del paesaggio, valorizzando così l'interdipendenza non soltanto dei primi due commi dell'art. 9

---

115/2018 con la quale la Corte costituzionale ha posto fine all'affaire Taricco: una decisione ferma ma diplomatica, in *Dirittifondamentali.it*, 2/2018, pp. 1-29.

<sup>53</sup> Così Y. GUERRA, R. MAZZA, *La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una prima lettura*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 4/2021, p. 122. Nello stesso numero, cfr. M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in particolare pp. 308-309.

<sup>54</sup> V. G. SEVERINI, P. CARPENTIERI, *Sull'inutile, anzi dannosa modifica dell'art. 9 della Costituzione*, in *Giustizia Insieme*, 22 settembre 2021. *Contra*, R. BIFULCO, *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, cit., in particolare pp. 76-77.

Cost. (come il Presidente della Repubblica Ciampi aveva già ammonito in un celebre discorso pronunciato nel novembre 2003), ma anche di questi con il “nuovo” terzo comma. Si potrebbe asserire, allora, che proprio un elemento innovativo, di “revisione-programma” (quale è appunto il riferimento all’interesse delle generazioni future), paradossalmente irrobustisce il radicarsi del valore costituzionale del paesaggio nello “spirito” unitario dell’art. 9<sup>55</sup>.

Ancora, il consolidato riconoscimento del valore costituzionale dell’ambiente antecedentemente alla riforma, ora in virtù di un’interpretazione estensiva della stessa nozione di “paesaggio” ex art. 9 Cost. (secondo l’indimenticata lezione di Alberto Predieri<sup>56</sup>), ora grazie al combinato disposto (assai valorizzato in giurisprudenza, a partire dalle storiche sentenze 210 e 239 del 1988 della Corte costituzionale) degli artt. 9 e 32 Cost., esclude ogni pericolo di alterazione dei principi supremi nel loro contenuto essenziale. Né, d’altronde, la tutela dell’ambiente – nel passaggio giurisprudenziale dalla “soggettivizzazione” all’

---

<sup>55</sup> Sul rapporto tra ambiente e paesaggio, v., tra gli altri, L. CARBONE, *Ambiente, paesaggio e beni culturali e ambientali*, in *Federalismi.it*, 7 ottobre 2004.

<sup>56</sup> Cfr. A. PREDIERI, *Paesaggio*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXI, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 503 ss., e, ancor prima, ID., *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, in ID., *Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione*, Giuffrè, Milano, 1969, per il quale “il paesaggio come forma sensibile dell’ambiente investe non le sole bellezze con riferimento a criteri estetici, ma ogni preesistenza naturale, l’intero territorio, la flora, la fauna, in quanto concorrono a costituire l’ambiente in cui vive ed agisce l’uomo”. Cfr. anche F. MERUSI, *Art. 9*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli-Il Foro Italiano, Bologna-Roma, 1975.

A. MORRONE, *L’“ambiente” nella Costituzione. Premesse di un nuovo “contratto sociale”*, cit., pp. 93-94, mette in luce i punti di continuità e di discontinuità tra la lezione di Predieri e gli studi di Caravita (in particolare, cfr. B. CARAVITA, *Costituzione, principi costituzionali e tecniche di normazione per la tutela dell’ambiente*, in S. GRASSI – M. CECCHETTI – A. ANDRONIO (a cura di), *Ambiente e diritto*, I, Leo S. Olschki, Firenze, 1999, pp. 175 ss.): “se lo scopo di Predieri è stato superare il dualismo tra ‘paesaggio’ (bellezze naturali) e ‘urbanistica’ (assetto razionale delle città) nella concezione globale della ‘forma del paese’, allo scopo di estendere le forme di tutela sottese al 9.2 Cost. anche alla seconda funzione, come un altro modo di realizzare il programma sotteso alla ‘rivoluzione promessa’ del 3.2 Cost., l’obiettivo di Caravita è stato soprattutto quello di dare una ‘identità’ all’ambiente, distinguendo gli interessi che insistono sul territorio (urbanistica, paesaggio, ambiente); facendo emergere il contenuto valoriale dell’ambiente, quale presupposto per orientare la legislazione e l’interpretazione, attraverso l’enucleazione di principi di tutela. Se Predieri ci parla di una ‘tutela integrale del paesaggio’, con riferimento all’ambiente Caravita risponde alla domanda ‘quale tutela?’, indicando la garanzia dell’equilibrio ecologico, ossia delle forme di vita, di tutte le esistenze, in una prospettiva personalistica. Accanto al ruolo della politica legislativa, Caravita sottolinea l’importanza della scienza (anche di quella giuridica) e della tecnica, quali strumenti imprescindibili per inverare l’obiettivo della protezione dell’equilibrio ecologico”.

“oggettivizzazione”<sup>57</sup> – si è atteggiata (né, a maggior ragione, è legittimo che ciò avvenga oggi) alla stregua di un valore assoluto, connotato da chissà quali aspetti di primazia gerarchica. La stessa sentenza della Corte costituzionale sul c.d. caso ILVA (sent. 85/2013) ha escluso – quasi riecheggiando le pagine schmittiane de *La tirannia dei valori*<sup>58</sup> – la configurabilità di “diritti tiranni”, ché altrimenti si snaturerebbe l’essenza stessa del bilanciamento costituzionale.

### **3. Alcuni dubbi e alcuni punti fermi da ribadire. Una questione di opportunità?**

Ciò detto sulla portata della riforma, e sulla natura dei limiti impliciti alla revisione costituzionale, dal che si è tratta la conclusione che la legge costituzionale 1/2022 non produce alcuna alterazione dei principi supremi nel loro contenuto essenziale, restano da chiarire alcuni punti che aprono alla questione della *opportunità* di una riforma che investa i principi fondamentali della Costituzione.

In altre parole, se dal punto di vista strettamente giuridico, per le ragioni su esposte, non può dubitarsi della legittimità della recente revisione costituzionale, tuttavia non può neppure essere sottovalutata l’opinione di chi, pur muovendo da una diversa impostazione teorica (cioè quella della diretta e immediata equivalenza principi fondamentali/principi supremi, che pure si è respinta per i motivi anzidetti), sottolinea che “anche laddove si volessero modificare i principi fondamentali (*rectius* supremi) per migliorarli, si correrebbe il rischio di creare un pericoloso precedente, che oggi potrebbe valere pure in senso positivo ma domani non potrà essere impedito in senso negativo”; “come dire: se si apre alla modifica dei principi fondamentali si accetta l’idea che questi possono essere comunque cambiati. In senso migliorativo o peggiorativo lo deciderà la maggioranza parlamentare che approverà la riforma”<sup>59</sup>.

In altri termini, quando la riforma è migliorativa si potrebbe anche procedere, “ma aprire una porta ad azioni di questo tipo significherebbe altresì non poterla

---

<sup>57</sup> Cfr. G. MARCATAJO, *La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione e la valorizzazione dell’ambiente*, in *Ambiente Diritto.it*, 2/2022, pp. 1-15.

<sup>58</sup> C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, trad. it. Adelphi, Milano, 2008.

<sup>59</sup> T. E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, cit., p. 2.

chiudere a riforme peggiorative”<sup>60</sup>, il che – evidentemente – può giustificare una certa preoccupazione.

Non manca, invero, chi ritiene che la legge cost. n. 1 del 2022 avrebbe avuto un precedente, *nel metodo*, rappresentato dalla legge cost. 1/1967<sup>61</sup>, il cui articolo unico dichiara che l’ultimo comma dell’art. 10 Cost. – norma collocata nei *Principi Fondamentali* – e l’ultimo comma dell’art. 26 non si applicano ai reati di genocidio: tuttavia, questa argomentazione non appare del tutto convincente, in quanto la legge cost. 1/1967 non è intervenuta direttamente nel corpo dell’art. 10 della Carta (a differenza di quanto avvenuto con la novella dell’art. 9 ad opera della legge cost. 1/2022), limitandosi ad integrarne il contenuto, per così dire, *ab externo*, lasciando il testo intatto.

Anzi, più ancora che di integrazione del contenuto dell’art. 10, si può parlare, in verità, a proposito della legge cost. 1/1967, di una mera legge costituzionale “interpretativa”<sup>62</sup> o, se si vuole, di “interpretazione autentica della Costituzione”<sup>63</sup>, cioè di “sostanziale precisazione della portata semantica di sintagmi costituzionali”<sup>64</sup> (il che, peraltro, contribuisce a ridimensionare la circostanza, irrituale e isolata, che detta legge costituzionale seguisse all’iniziativa *esclusiva* del Governo<sup>65</sup>).

Non sfugge, perciò, che, con la revisione costituzionale del 2022, si sia rotto un “tabù costituzionale”<sup>66</sup>, realizzandosi un precedente suscettibile di aprire il varco a nuove revisioni costituzionali con diversi intendimenti.

---

<sup>60</sup> Così F. RESCIGNO, *Quale riforma per l’articolo 9*, in *Federalismi.it*, paper, 23 giugno 2021, p. 2.

<sup>61</sup> Cfr. R. BIFULCO, *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, cit., p. 75.

<sup>62</sup> Così T. GROPPi, *Commento all’art. 138*, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI, *Commentario alla Costituzione*, Utet, Torino, 2006, Tomo III, disponibile anche al seguente sito [https://www.astrid-online.it/static/upload/protected/GROP/GROPPI-Commento\\_art\\_138\\_Cost.pdf](https://www.astrid-online.it/static/upload/protected/GROP/GROPPI-Commento_art_138_Cost.pdf), p. 33 del pdf.

<sup>63</sup> Ivi, p. 34.

<sup>64</sup> Così P. CARNEVALE, *L’art. 138 della Costituzione fra deroghe e applicazioni*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2/2018, p. 10, il quale sottolinea che, proprio in considerazione del carattere di interpretazione autentica della legge cost. 1/1967, la revisione costituzionale era del tutto superflua, in quanto sarebbe stata “all’uopo sufficiente una legge ordinaria, atto cui, del resto, compete ordinariamente la funzione di implementazione costituzionale” (ivi, p. 11).

<sup>65</sup> Ivi, p. 30.

<sup>66</sup> T. E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, cit., p. 2.

Ma, allora, stiamo forse cadendo in contraddizione con i presupposti da cui siamo partiti? No, di certo. Occorre, infatti, separare i piani: un conto è, dal punto di vista teorico e dommatico, sostenere che una revisione *in melius* sia possibile, in quanto – appunto – non alteri il quadro dei valori supremi su cui si fonda l'ordinamento; altra cosa è, in concreto, valutare l'opportunità che ciò accada, in relazione alle contingenze storiche e al contesto di riferimento.

Il contesto (anche) istituzionale innanzi al quale ci troviamo è presto descritto: sono lontani i tempi (senz'altro gli anni '60 e '70) in cui le forze politiche e sociali, reggitrici della costituzione materiale mortatiana, si impegnavano, pur tra oscillazioni e ambiguità, per la piena attuazione della costituzione formale; al contrario, il progressivo sgretolamento del sistema politico (che ha visto la nascita della c.d. Seconda Repubblica, mera invenzione giornalistica impiegata per celare la realtà di quel lungo "interregno" senza fine – gramscianamente – in cui siamo piombati), la crisi dei corpi intermedi e lo sfondo dei processi di globalizzazione neoliberale (con gli esiti di "doppio populismo" che ne sono derivati, dal lato del populismo nazionalista e dal lato, più sottile, del populismo tecnocratico delle *elites*) hanno, semmai, dato il via ad una pericolosa stagione di "revisionismo costituzionale"<sup>67</sup>.

Ecco, proprio in tempi di "revisionismo costituzionale", intervenire – sia pur correttamente dal punto di vista giuridico, come si è illustrato – sui principi fondamentali della Carta costituzionale potrebbe essere poco opportuno, nella misura in cui si rischia di creare un *precedente* suscettibile di essere evocato per meno nobili intenti "toccando" gli artt. 1-12 Cost.

È senz'altro vero che, in una simile evenienza, la Corte costituzionale – come si evince dalla ricordata sent. 1146/1988 – potrebbe esercitare il proprio sindacato sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, vagliandone tanto eventuali vizi formali quanto vizi materiali (e cioè verificando la compatibilità della revisione con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale "nel loro contenuto

---

<sup>67</sup> Cfr. G. AZZARITI, *Contro il revisionismo costituzionale. Tornare ai fondamenti*, Laterza, Roma-Bari, 2016, *passim*.

essenziale”), ma non sfugge neppure che una simile eventualità si configuri non solo come remota (avrebbe, cioè, la Corte la possibilità e la forza di intervenire?), ma anche di una tale gravità da integrare un conflitto costituzionale dalla portata difficilmente preventivabile.

Se, quindi, in un futuro più o meno lontano una maggioranza parlamentare dei due terzi (eventualmente anche dello stesso colore politico, il che non sarebbe opzione peregrina, sol se si considerino i meccanismi dell’attuale legge elettorale<sup>68</sup>) approvasse – richiamando il precedente del 2022 – una revisione dei principi fondamentali della Costituzione (per esempio, accostando la tutela dell’impresa a quella del lavoro, così ridimensionando quest’ultima, oppure definendo il cattolicesimo “religione di Stato”), la Corte costituzionale sarebbe in grado di far valere quanto prefigurato dalla sent. 1146/1988?

Ciò proporrebbe, in altri termini, l’antica domanda a chi spetti l’“ultima parola”, se alla Corte o al Parlamento in sede di revisione costituzionale; una questione – sulla quale, invero, non è dato interrogarsi in questa sede – al cui riguardo valgono ancora le parole di Vezio Crisafulli: “alla domanda, spesso ripetuta, a chi spetti l’ultima parola, non saprei dare, nemmeno nel quadro di ciascun singolo ordinamento, una risposta precisa e appagante. O meglio, alla domanda si può dare (...) soltanto una risposta *politica*, sulla base dell’esperienza fattuale, e perciò variabile con il mutare delle circostanze”<sup>69</sup>.

Non è certamente questo il problema posto dalla legge cost. 1/2022 – sia detto nuovamente –, ma è sempre bene tener presente questi scenari, condividendo un necessario senso di ‘prudenza costituzionale’.

Ancora, non possono essere sottaciute ulteriori ragioni a conferma dell’inopportunità di una revisione costituzionale che intervenga a modificare i principi fondamentali. Non sfugge, infatti, il rischio che possano entrare, nella

---

<sup>68</sup> Si ricordi, per esempio, che, alla vigilia delle elezioni del 2022, alcuni sondaggi menzionavano la possibilità che la coalizione di centrodestra, in virtù della quota maggioritaria e della geografia dei collegi previste dal c.d. Rosatellum, conseguisse una maggioranza in Parlamento prossima o superiore ai due terzi dei seggi.

<sup>69</sup> Così V. CRISAFULLI, *Giustizia costituzionale e potere legislativo*, in *Scritti in onore di Costantino Mortati*, Giuffrè, Milano, 1977, vol. V, p. 147.

parte più “nobile” della Costituzione, formulazioni ambigue o, peggio ancora, contraddittorie: pensiamo, ad esempio, nel caso della legge cost. 1/2022, all’inserimento – nell’ultimo comma dell’art. 9 – di una riserva di legge statale in materia di tutela degli animali.

È proprio questa, a ben vedere, un’evidente ipotesi di inopportunità della *sedes materiae* – non trovandoci di fronte alla tradizionale funzione di garanzia assoluta dalle riserve di legge contenute nella Parte I della Costituzione –, che apre a non pochi problemi di coordinamento con l’art. 117 Cost. in tema di riparto della potestà legislativa statale e regionale, specie in ambiti materiali (si pensi, in particolare, alla caccia) già caratterizzati da un considerevole contenzioso Stato/Regioni innanzi alla Corte costituzionale.

La formulazione del “nuovo” ultimo comma dell’art. 9, quindi, rappresenterà un fattore moltiplicativo del (già cospicuo) contenzioso costituzionale, destando non poche questioni in ordine all’interpretazione dei “casi” e delle “forme” di tutela (la cui disciplina è rimessa dalla norma costituzionale alla legge dello Stato) e, correlativamente, alla delimitazione dell’ambito di potestà legislativa residuale delle Regioni *ex art. 117*, quarto comma.

Per esempio, già sorgono forti dubbi “in ordine alla ammissibilità di una potestà legislativa (pur ritenute pacificamente spettante alle Regioni da una costante giurisprudenza costituzionale anche precedente alla riforma del Titolo V del 2001) in materia di innalzamento dei livelli minimi di tutela della fauna selvatica”<sup>70</sup> in materia di caccia (sono state proprio le leggi regionali – si ricordi incidentalmente – ad avere sovente ampliato “l’elenco delle specie non cacciabili o a ridurre i periodi temporali di ammissibilità del prelievo venatorio”<sup>71</sup>)<sup>72</sup>.

---

<sup>70</sup> A. LAMBERTI, *Ambiente, sostenibilità e principi costituzionali: questioni aperte e prospettive alla luce della legge cost. 1/2022*, cit., p. 8.

<sup>71</sup> Ivi, p. 9.

<sup>72</sup> Più in generale, poi, si potrebbe contestare l’opportunità stessa di attribuire dignità di principio fondamentale alla tutela degli animali, specie se si considerino le possibili ricadute penalistiche della scelta compiuta dal legislatore costituzionale, atteso che – alla luce della novella dell’art. 9 – potrebbe essere ridefinito il bene giuridico meritevole di tutela penale, rispetto all’attuale assetto dei reati “contro il sentimento per gli animali”

Per queste diverse ragioni, allora, sarebbe stato più opportuno, in generale, in luogo di investire direttamente i primi dodici articoli della Carta, limitarsi ad intervenire nella Parte I della Costituzione (come, in effetti, è avvenuto con la legge cost. 1/2000 – che ha inserito il terzo comma nel corpo dell’art. 48 – oppure con la legge cost. 1/2003 – che ha aggiunto un secondo periodo, sulla promozione delle pari opportunità tra uomini e donne, al comma 1 dell’art. 51). Lo si sarebbe potuto fare, per esempio – ferma restando la meritoria modifica dell’art 41 –, attraverso l’introduzione di un art. 32-bis dedicato alla tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, il che, peraltro, non avrebbe significato, per via della mera collocazione, una “soggettivizzazione” dell’ambiente (essendo, peraltro, giuridicamente problematica la configurazione di un diritto soggettivo all’ambiente in quanto tale<sup>73</sup>), anche perché non mancano, nel Titolo II sui “rapporti etico-sociali”, norme che non configurano diritti, ma valori obiettivi.

Giungendo alla conclusione, dunque, può dirsi che, in epoca di “revisionismo costituzionale”, è bene ribadire due punti fermi, che la stessa costituzionalizzazione dell’ambiente non può certo alterare. In primo luogo, il riconoscimento dell’ambiente come valore oggettivo (da tutelare in sé) non può aprire ad una visione improntata ad un “ecocentrismo assoluto” che possa legittimare strumentalizzazioni della persona<sup>74</sup> (come singolarità umana intangibile in virtù della sua dignità<sup>75</sup>) in nome della “superiore” salvaguardia dell’ambiente<sup>76</sup>: la

---

<sup>73</sup> Tant’è vero che la migliore dottrina ne sottolinea l’atecnicità (cfr., ad esempio, S. GRASSI, *Ambiente e diritti del cittadino*, in *Scritti in onore di Giuseppe Guarino*, Cedam, Padova, 1998, pp. 1083 ss.).

<sup>74</sup> Condivide questo monito A. LAMBERTI, *Ambiente, sostenibilità e principi costituzionali: questioni aperte e prospettive alla luce della legge cost. 1/2022*, cit., p. 13. Sul dibattito inerente al rapporto tra antropocentrismo ed ecocentrismo, v. J. LUTHER, *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell’ambiente in Germania e in Italia*, in *Politica del diritto*, 4/1989, pp. 673 ss.; T. GUARNIER, *Antropocentrismo ed ecocentrismo nella prospettiva costituzionale*, in M. P. PATERNÒ (a cura di), *Cura dell’altro. Interdipendenza e disuguaglianza nelle democrazie contemporanee*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, pp. 119-143. Con riguardo alla legge cost. 1/2022, v. anche R. FATTIBENE, *Una lettura ecocentrica del novellato articolo 9 della Costituzione*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, 3/2022, pp. 1-20.

<sup>75</sup> Sul tema della dignità della persona, v., tra i tanti, nella dottrina filosofico-giuridica, costituzionalistica e internazionalistica, C. AMIRANTE, *La dignità dell’uomo nella legge fondamentale di Bonn e nella Costituzione Italiana*, Giuffrè, Milano, 1971; G. FERRARA, *La pari dignità sociale (Appunti per una ricostruzione)*, in *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli*, II, Giuffrè, Milano, 1973, pp.



nostra Costituzione, nell'accogliere il principio personalista e il principio di eguaglianza nel suo corollario della ragionevolezza, ripudia l'assolutismo di diritti o, a maggior ragione, di valori obiettivi tiranni (come la sentenza sul caso ILVA ha bene esplicitato), sicché la stessa tutela dell'ambiente non può comunque giammai sottrarsi al bilanciamento o divenire essa stessa un "valore-bilancia".

In secondo luogo, non si può prescindere, nel rinnovato testo costituzionale, da una interpretazione sistematica dell'art. 9 in rapporto con gli artt. 1 e 4: se il lavoro – come ci insegna l'indimenticata lezione mortatiana<sup>77</sup> – rappresenta l'"idea-forza" che, in una prospettiva personalista, egualitaria e solidarista, anima la costituzione materiale che sorregge la costituzione formale, la stessa transizione ecologica – che ora può trovare nuove forme di programmazione e di controlli legittimate dal novellato art. 41, comma 3, Cost. – non può tradursi in una schumpeteriana

---

1098 ss.; AA.VV., *La concezione del diritto e dello Stato nell'era di rivendicazione della dignità della persona umana*, Atti del Colloquio internazionale organizzato dalla Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma "La Sapienza", d'intesa con il Comitato consultivo italiano per i diritti dell'uomo e l'Institut International des Droits de l'Homme, Strasbourg, 29-31 ottobre 1984, Giuffrè, Milano, 1988; J. LUTHER, *Ragionevolezza e dignità umana*, in POLIS Working paper, n. 79, Ottobre 2006; A. PIROZZOLI, *Il valore costituzionale della dignità. Un'introduzione*, Roma, 2007; E. CECCHERINI (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008; P. BECCHI, *Il principio dignità umana*, Morcelliana, Brescia, 2009; U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, Laterza, Roma-Bari, 2009; G. KATEB, *Human dignity*, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) - Londra, 2011; A. PAPISCA, *Il diritto della dignità umana. Riflessioni sulla globalizzazione dei diritti umani*, Marsilio, Venezia, 2011; M. RUOTOLO, *Sicurezza, dignità e lotta alla povertà*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012; V. BALDINI, *Teoriche della dignità umana e loro riflessi sul diritto positivo (a proposito della disciplina sul trattamento del malato mentale)*, in *Dirittifondamentali.it*, 2/2012; ID., *La dignità umana tra approcci teorici ed esperienze interpretative*, in *Dirittifondamentali.it*, 1/2013; V. SCALISI, *L'ermeneutica della dignità*, Giuffrè, Milano, 2013; H. J. SANDKÜHLER, *Menschenwürde und Menschenrechte. Über die Verletzbarkeit und den Schutz der Menschen*, Alber Studienausgabe, Monaco, 2014; G. M. FLICK, *Elogio della dignità (se non ora, quando?)*, in *Rivista AIC*, 1/2014; M. R. MORELLI, *La dignità della persona tra inviolabilità dei diritti fondamentali e doveri di solidarietà, nel quadro del pluralismo delle fonti nazionali e sovranazionali*, in *Studi Urbinati* V. 67, N. 1-2 (2016); G. TURCO, *Dignità e diritti. Un bivio filosofico-giuridico*, Giappichelli, Torino, 2017; G. TARANTINO, *Autonomia e dignità della persona umana*, Giuffrè, Milano, 2018; A. APOSTOLI, *La dignità sociale come orizzonte della uguaglianza nell'ordinamento costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2019; M. KRIENKE (a cura di), *Ripensare il diritto naturale e la dignità umana. Tradizione e attualità di due topoi etico-giuridici*, Giappichelli, Torino, 2020; C. CROSETTA, *Dignità intangibile. Un percorso giusfilosofico*, Castelveccchi, Roma, 2021.

<sup>76</sup> Coglie questo rischio, nella legge costituzionale n. 1/2022, come vettore di trasformazione costituzionale, V. BALDINI, *Dinamiche della trasformazione costituzionale*, cit., pp. 170 ss. (in particolare pp. 174-175).

<sup>77</sup> Cfr. C. MORTATI, *Il diritto al lavoro secondo la Costituzione della Repubblica*, in ID., *Raccolta di scritti*, vol. 3, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 143-224, e ID., *Il lavoro nella Costituzione*, ivi, pp. 225-340.

distruzione creatrice<sup>78</sup> che, in nome del “lungo periodo”, lasci indietro posti di lavoro e sacche di emarginazione sociale.

Anche perché, come ammoniva Keynes, “nel lungo periodo saremo tutti morti”.

dirittifondamentali.it

---

<sup>78</sup> Sulla nota categoria filosofico-economica, v. J. SCHUMPETER, *Capitalismo, socialismo e democrazia*, trad. it. a cura di A. Zanini, Meltemi, Milano, 2023, *passim*.